

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 898/91 del Consiglio, dell'8 aprile 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati originari della Turchia e del Venezuela e recante riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su tali importazioni** 1
- Regolamento (CEE) n. 899/91 della Commissione, dell'11 aprile 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 3
- Regolamento (CEE) n. 900/91 della Commissione, dell'11 aprile 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 5
- Regolamento (CEE) n. 901/91 della Commissione, dell'11 aprile 1991, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 7
- Regolamento (CEE) n. 902/91 della Commissione, del 9 aprile 1991, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare 10
- ★ **Regolamento (CEE) n. 903/91 della Commissione, del 9 aprile 1991, recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari del Brasile, dell'Ungheria, dell'India, del Messico e della Cina** 14
- ★ **Regolamento (CEE) n. 904/91 della Commissione, del 9 aprile 1991, recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari del Pakistan, del Brasile e del Messico** 16
- ★ **Regolamento (CEE) n. 905/91 della Commissione, dell'11 aprile 1991, relativo all'applicazione definitiva del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1990** 18

* Regolamento (CEE) n. 906/91 della Commissione, dell'11 aprile 1991, che stabilisce la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1990 negli Stati membri	19
Regolamento (CEE) n. 907/91 della Commissione, dell'11 aprile 1991, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dall'1 al 5 aprile 1991 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine	22
Regolamento (CEE) n. 908/91 della Commissione, dell'11 aprile 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	23
Regolamento (CEE) n. 909/91 della Commissione, dell'11 aprile 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	43
* Regolamento (CEE) n. 910/91 della Commissione, dell'11 aprile 1991, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Brasile e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88	45
Regolamento (CEE) n. 911/91 della Commissione, dell'11 aprile 1991, che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di pomodori originari della Turchia	51
Regolamento (CEE) n. 912/91 della Commissione, dell'11 aprile 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	53

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

91/183/CEE, Euratom :

* Decisione del Consiglio, dell'8 aprile 1991, per la restituzione al Portogallo delle entrate provenienti dagli importi compensativi « adesione » applicati alle importazioni di frumento tenero dagli altri Stati membri	57
---	-----------

Commissione

91/184/CEE :

* Tredicesima Direttiva della Commissione, del 12 marzo 1991, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici	59
--	-----------

91/185/CEE :

* Decisione della Commissione, del 18 marzo 1991, che modifica la decisione 86/414/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti dell'Argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità	63
--	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 898/91 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 1991

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati originari della Turchia e del Venezuela e recante riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su tali importazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3617/90⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, originari della Turchia o del Venezuela e ha accettato gli impegni offerti dai principali esportatori riguardo a tali importazioni.

B. Seguito della procedura

- (2) Dopo essere state informate in merito alle principali conclusioni dell'inchiesta, le parti interessate non hanno comunicato alcuna osservazione per iscritto, né hanno chiesto di essere sentite dalla Commissione entro il termine fissato dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3617/90.

C. Dumping

- (3) Poiché, dopo l'istituzione del dazio provvisorio, non sono stati acquisiti nuovi elementi di prova in

merito al dumping per quanto riguarda le importazioni originarie della Turchia e del Venezuela, le risultanze in materia di dumping esposte nel regolamento (CEE) n. 3617/90 sono considerate definitive.

D. Pregiudizio

- (4) Dato che, dopo l'istituzione del dazio definitivo, non sono stati presentati nuovi elementi di prova in merito al pregiudizio per quanto riguarda le importazioni originarie della Turchia e del Venezuela, le risultanze esposte nel regolamento (CEE) n. 3617/90 sono confermate.

E. Interesse della Comunità

- (5) Entro il termine fissato dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3617/90 non sono state ricevute osservazioni da parte degli utilizzatori dei tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, originari della Turchia e del Venezuela e soggetti al dazio antidumping provvisorio.
- (6) È pertanto confermata la conclusione della Commissione secondo la quale è necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità. In tali circostanze, per ridurre al minimo la possibilità di eludere le misure antidumping, nell'interesse della Comunità è necessario istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, originari della Turchia e del Venezuela.

F. Aliquota del dazio

- (7) Il dazio antidumping provvisorio è stato calcolato in maniera da eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Poiché sono state confermate le conclusioni provvisorie della Commissione, l'aliquota del dazio antidumping definitivo deve essere pari a quella del dazio antidumping provvisorio.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1990, pag. 17.

G. Impegni

- (8) I produttori/esportatori turchi e venezuelani che hanno collaborato nel corso dell'inchiesta, dopo essere stati informati in merito alle risultanze preliminari cui sono pervenuti i servizi della Commissione in materia di dumping e di pregiudizio, hanno offerto impegni sui prezzi che, previa consultazione del comitato consultivo, sono stati accettati con il regolamento (CEE) n. 3617/90.

H. Riscossione del dazio provvisorio

- (9) Data l'entità dei margini di dumping accertati e la gravità del pregiudizio subito dai produttori comunitari, è necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio siano riscossi interamente.

I. Consultazione

- (10) Il comitato consultivo è stato consultato in merito all'azione proposta e non ha mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, filettati o filettabili, zincati o non, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, dei codici NC 7306 30 51, 7306 30 59, ex 7306 30 71 (codice Taric: 7306 30 71*90), ex 7306 30 78 (codice Taric: 7306 30 78*90), originari della Turchia o del Venezuela.

2. L'aliquota del dazio è del 18,5 % per i prodotti originari della Turchia (codice addizionale Taric 8511) e del 22,1 % per i prodotti originari del Venezuela (codice

addizionale Taric 8513). Il dazio è calcolato in base al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

3. In deroga al paragrafo 1, i dazi non si applicano ai prodotti in questione:

— esportati direttamente nella Comunità da:

- Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS (codice addizionale Taric 8510)
- Borusan Ihracat Ithalat ve Dagitim AS (codice addizionale Taric 8510)
- Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AS (codice addizionale Taric 8510)
- Cayirova Boru Sanayi ve Ticaret AS (codice addizionale Taric 8510)
- Yücel Boru Ihracat Ithalat ve Pazarlama AS (codice addizionale Taric 8510)
- fabbricati dalla società Conduven, Caracas, Venezuela ed esportati da Connectors, New York, USA (codice addizionale Taric 8512).

4. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (CEE) n. 3617/90 sono riscossi definitivamente nella loro totalità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER

REGOLAMENTO (CEE) N. 899/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 533/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 aprile 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 aprile 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)	
Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	135,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	135,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	194,35 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	194,35 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	176,82
1001 90 99	176,82
1002 00 00	154,95 ⁽⁶⁾
1003 00 10	151,40
1003 00 90	151,40
1004 00 10	141,26
1004 00 90	141,26
1005 10 90	135,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	135,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	143,11 ⁽⁴⁾
1008 10 00	50,20
1008 20 00	137,20 ⁽⁴⁾
1008 30 00	63,31 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	63,31
1101 00 00	262,54 ⁽⁸⁾
1102 10 00	231,46 ⁽⁸⁾
1103 11 10	315,67 ⁽⁸⁾
1103 11 90	281,33 ⁽⁸⁾

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(³) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(⁷) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(⁸) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 900/91 DELLA COMMISSIONE**dell'11 aprile 1991****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 aprile 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 aprile 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	4	5	6	7	8
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 901/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1991

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 729/91⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 730/91⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti l'8 e 9 aprile 1991 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 1991.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelevi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	77,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	89,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	122,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelevi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 902/91 DELLA COMMISSIONE
del 9 aprile 1991
relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 15 000 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾ ;

ché è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate in allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO**LOTTO A**

1. **Azione n. (1):** 1283/90.
2. **Programma:** 1990.
3. **Beneficiario:** Niger.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Office des produits vivriers du Niger (OPVN), BP 474, Niamey tel. 73 53 31.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Niger.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.6.
8. **Quantitativo globale:** 3 650 t (5 000 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.2.d).
Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
« ACTION N° 1283/90 / FARINE DE FROMENT TENDRE / COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Entrepôts OPVN, Dosso.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 15. 5 al 15. 6. 1991.
18. **Data limite per la fornitura:** 30. 7. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 29. 4. 1991, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 7. 5. 1991, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto di imbarco: dal 22. 5 al 22. 6. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: 6. 8. 1991.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 27. 4. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 712/91 della Commissione (GU n. L 77 del 23. 3. 1991, pag. 38).

LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 1282/90.
2. **Programma:** 1990.
3. **Beneficiario:** Niger.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN), BP 474, Niamey, tel. 73 53 31.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Niger.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 1).
8. **Quantitativo globale:** 10 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 1 (3 parti: B 1: 3 000 t; B 2: 3 000 t; B 3: 4 000 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 1 e).
Iscrizione sui sacchi (impresa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
« ACTION N° 1282/90 / FROMENT TENDRE / COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:**
— B 1: Magasin „Lazaret”, route de Ovallam, Niamey.
— B 2: Magasin rive droite, route de Torodi, Niamey.
— B 3: Magasin de Gamtallé, Niamey.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 15 al 30. 5. 1991.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 7. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 29. 4. 1991, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 7. 5. 1991, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 22. 5 al 6. 6. 1991.
 - c) data limite per la fornitura: 22. 7. 1991.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**
Restituzione applicabile il 27. 4. 1991 fissata dal regolamento (CEE) n. 712/91 della Commissione (GU n. L 77 del 23. 3. 1991, pag. 38).

Note :

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : M. Germano, BP 10388, Niamey (Niger), tel. (227) 73 23 60, telex DELEGFED (0975) 5267 NI (NIGER), telefax (227) 73 23 22.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

- (⁴) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 235 01 32
 - 236 20 05
 - 236 10 97
 - 235 01 30
- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 903/91 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1991

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari del Brasile, dell'Ungheria, dell'India, del Messico e della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3211/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3896/89, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 6 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascun prodotto o gruppo di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 31 dicembre 1990, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti o gruppi di prodotti di cui ai codici NC e alle origini indicati nella seguente tabella i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa;

Numero d'ordine	Codice NC	Origine	Massimali (ecu)
10.0391	3001 90 91	Brasile	4 200 000
10.0455	3901 20 00	Ungheria	12 500 000
10.0458	3904 10 00	Brasile	5 000 000
	3904 21 00	Ungheria	
	3904 22 00		
10.0530	4105 20 00	India	2 520 000
10.0770	7013	Messico	3 150 000
10.1320	9405 30 00	Cina	4 000 000
	9505		

considerando che alla data del 1° gennaio 1991 il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1990 ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali nei confronti del Brasile per quanto riguarda i prodotti dei codici NC 3001 90 91 (numero d'ordine 10.0391), e 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 (numero d'ordine 10.0458), dell'Ungheria per quanto riguarda i prodotti dei codici NC 3901 20 00 (numero d'ordine 10.0455) e 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 (numero d'ordine 10.0458), dell'India per quanto riguarda i prodotti del codice NC 4105 20 00 (numero d'ordine 10.0530), del Messico per quanto riguarda i prodotti del codice NC 7013 (numero d'ordine 10.0770), e della Cina per quanto riguarda i prodotti dei codici NC 9405 30 00 e 9505 (numero d'ordine 10.1320),

(1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 308 dell'8. 11. 1990, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 15 aprile 1991 le imputazioni sui massimali tariffari aperti con regolamento (CEE) n. 3896/89, relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella, non sono più ammesse:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
10.0391	3001 90 91	Eparina e suoi sali	Brasile
10.0455	3901 20 00	Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94	Ungheria
10.0458	3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie – Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze – non plastificato – plastificato	Brasile Ungheria
10.0530	4105 20 00	Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 – pergamenate o preparate dopo la concia	India
10.0770	7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Messico
10.1320	9405 30 00 9505	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa	Cina

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 904/91 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1991

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari del Pakistan, del Brasile e del Messico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3211/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, terzo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 8 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 31 dicembre 1990, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che, per i prodotti della categoria n. 17 (numero d'ordine 40.0170) originari del Pakistan e per

quelli della categoria n. 97 (numero d'ordine 40.0970) originari del Brasile e del Messico, i massimali individuali erano fissati rispettivamente a 77 000 pezzi e a 21 t; che, alla data del 1° gennaio 1991, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1990 ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali nei confronti del Pakistan, per quanto riguarda la categoria n. 17, e del Brasile e del Messico, per quanto riguarda la categoria n. 97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 15 aprile 1991 le imputazioni sui massimali tariffari aperti con regolamento (CEE) n. 3897/89, relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella, non sono più ammesse:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0170	17 (1 000 pezzi)	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Pakistan
40.0970	97 (tonnellate)	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	Brasile Messico

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

⁽²⁾ GU n. L 308 dell'8. 11. 1990, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 905/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1991

relativo all'applicazione definitiva del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ha istituito un regime di limitazione della garanzia applicabile per ciascuna campagna di commercializzazione; che, in base a tale regime, la diminuzione della garanzia viene operata in funzione del numero di pecore esistenti rispetto a un livello massimo garantito; che tale diminuzione, fissata a titolo provvisorio in base a una valutazione del patrimonio ovino, deve essere successivamente corretta, se del caso, previa constatazione della consistenza effettiva del patrimonio ovino per la campagna in causa;

considerando che le modalità di applicazione di tale regime sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato il coefficiente di diminuzione applicabile in via provvisoria per la campagna 1990; che

la constatazione definitiva del patrimonio ovino, effettuata in base agli elementi statistici ricavati nel quadro della direttiva 82/177/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87⁽⁶⁾, e ad altri dati oggettivi disponibili, consente di fissare il coefficiente corretto previsto dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, il coefficiente provvisorio fissato con regolamento (CEE) n. 3618/89 per la campagna 1990 è corretto come segue:

- Gran Bretagna: 7 %
- resto della Comunità: 7 %

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 906/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1991

**che stabilisce la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra
per la campagna 1990 negli Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3519/86⁽⁴⁾; che l'articolo 5, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede la possibilità di concedere, in certe zone, un premio ai produttori che detengono femmine della specie ovina di determinate razze di montagna diverse dalle pecore che possono beneficiare del premio; che tali pecore e tali zone sono definite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/87⁽⁶⁾;

considerando che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, gli Stati membri sono stati autorizzati a versare due acconti ai produttori di carni ovine e caprine, con i regolamenti (CEE) n. 1847/90⁽⁷⁾ e (CEE) n. 2758/90⁽⁸⁾ della Commissione; che gli acconti sono stati versati in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1990; che occorre stabilire il saldo che questi Stati membri sono tenuti a versare ai produttori;

considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio per pecora e per regione si ottiene, in via transitoria per la campagna di commercializzazione 1990, applicando alla

perdita di reddito di cui al paragrafo 4 un coefficiente che esprime, per ogni regione, la produzione media annua di carne d'agnello per pecora, espressa in 100 kg peso carcassa; che non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 1990, data l'assenza di statistiche comunitarie complete; che, in attesa della sua fissazione, si è deciso di utilizzare, provvisoriamente, i coefficienti applicati nel 1989, adeguati secondo le regole relative alla transizione; che per la regione 1, la perdita di reddito deve essere ridotta della media ponderata dei premi variabili effettivamente erogati e di quelli previsti per il resto della campagna 1990, media ottenuta in conformità del disposto del paragrafo 4 dell'articolo 24 dello stesso regolamento; che l'articolo 22, paragrafo 5 fissa, sempre per la campagna 1990, l'importo del premio per femmina della specie caprina e per femmina della specie ovina diverse dalla pecora ammessa a beneficiare del premio all'80 % del premio per pecora; che le statistiche necessarie sono attualmente disponibili ed è quindi necessario fissare il coefficiente per il 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, le perdite di reddito della Gran Bretagna, da un lato, (senza aver detratto l'incidenza del premio variabile) e della zona Irlanda-Irlanda del Nord, dall'altro, ed i coefficienti che esprimono la produzione media annua di carne d'agnello per pecora, vengono progressivamente conglobati in una perdita di reddito unica e in coefficienti unici, proporzionalmente alla soppressione effettiva del premio variabile per la macellazione durante ogni campagna;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione, del 26 ottobre 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 288/91⁽¹⁰⁾, il premio da versare per i capi ammessi a beneficiarne viene pagato solo se l'importo per pecora stabilito è pari o superiore ad un ecu; che nella regione 3, l'applicazione di tale disposizione fa sì che il premio non possa essere versato; che tale disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, per la campagna 1990 se, a richiesta degli interessati, è concesso un premio per pecora per la regione 2, un premio per pecora dello stesso importo del premio per pecora pagabile nella regione 2 potrà essere concesso nella regione 3 invece del premio

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 52.

⁽⁹⁾ GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 35 del 7. 2. 1991, pag. 12.

pagabile in questa regione, se i beneficiari forniscono la prova giudicata soddisfacente dall'autorità competente che gli agnelli nati dalle pecore che essi detengono non sono stati macellati prima dell'età di due mesi; che, a norma dello stesso paragrafo, per la campagna 1990 potrà essere concesso nelle zone della regione 3 di cui all'articolo 5, paragrafo 5, un premio per capra d'importo pari all'80 % del premio pagabile per pecora nella regione 2, invece del premio pagabile in questa regione, se i beneficiari forniscono la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che i capretti nati dalle capre che essi detengono non sono stati macellati prima dell'età di due mesi;

considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 8, gli Stati membri delle regioni 3 e 4 che abbiano istituito in modo soddisfacente per la Commissione, già a partire dalla campagna 1990, un dispositivo atto a distinguere i produttori di agnelli pesanti da quelli di agnelli leggeri, beneficiano, per detta campagna, del premio versato per la regione 2 ai produttori di agnelli pesanti e, per i produttori di agnelli leggeri, di un premio corrispondente al 70 % di quello a favore dei produttori di agnelli pesanti, tenendo presente che lo stesso premio si applica anche alle capre; che entrambi gli Stati membri che compongono la regione 4 hanno creato tale dispositivo per la campagna 1990;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato in via provvisoria dal regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1990 (1); che tale coefficiente è stato in seguito corretto dal regolamento (CEE) n. 905/91 (2);

considerando che nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca l'importo unitario del premio da versare deve essere calcolato in proporzione del periodo di appartenenza di tale territorio alla Comunità nel corso della campagna 1990;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tra il prezzo di base e il prezzo di mercato della campagna 1990 si constata una differenza nelle seguenti regioni:

(1) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

(2) Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

(in ECU/100 kg)

Regione	Differenza
1.	151,355
2.	136,225
— Zona Irlanda-Irlanda del Nord	166,731
3.	10,147
4.	55,011

Articolo 2

Il coefficiente di cui all'articolo 22, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è fissato come segue:

(in kg)

Regione	
1.	15,5
2.	17,5
— Zona Irlanda-Irlanda del Nord	16,5
3.	7,0

Articolo 3

1. Per la campagna 1990, l'importo del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente:

(in ECU)

Regione	Importo del premio pagabile per pecora
1.	14,076
2. — Zona Irlanda-Irlanda del Nord	27,511
— Territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca	5,960
— Resto della regione 2	23,839
3. [Articolo 22, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89]	23,839
4. [Articolo 22, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89]	
— Produttori agnelli pesanti	23,839
— Produttori agnelli leggeri	16,687

2. Per la campagna 1990, l'importo del premio pagabile per capra e per regione nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente:

Regione	(in ECU)
2.	19,071
3. [Articolo 22, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89]	19,071
4. [Articolo 22, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89]	16,687

Regione	(in ECU)
1.	11,261

Articolo 4

3. L'importo del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio e per regione, nelle zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84, è il seguente :

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il saldo da versare ai produttori di carni ovine e caprine stabiliti nelle regioni degli Stati membri sotto elencate è fissato come segue :

Regione	Saldo del premio per		
	(a) pecora	(b) capra	(c) ovina diversa dalle pecore che danno diritto al premio
1.	7,164	—	5,731
2. — Zona Irlanda-Irlanda del Nord	11,551	—	—
Francia	11,535	—	—
	9,988	7,990	—
3. Grecia [articolo 22, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89]	11,149	8,918	—
4. Spagna [articolo 22, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89]		6,937	
— Produttori di agnelli pesanti	9,911		
— Produttori di agnelli leggeri	6,937		

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 907/91 DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 1991

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dall'1 al 5 aprile 1991 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3690/90 della Commissione, del 13 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi nel settore delle carni bovine tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna nel settore delle carni bovine (¹), ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS ogni trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che dall'esame delle domande di titoli presentate nel periodo dall'1 al 5 aprile 1991 è emerso che il quantitativo massimo prevista per il secondo trimestre

è stato superato per i bovini vivi; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli per una determinata percentuale del numero complessivo di capi oggetto delle domande e sospendere provvisoriamente il rilascio di nuovi titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride:

- 1) Le domande di titoli MCS presentate nella settimana dall'1 al 5 aprile 1991 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 9,837 %;
- 2) Il rilascio dei titoli MCS per le domande presentate a decorrere dall'8 aprile 1991 è provvisoriamente sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 27.

REGOLAMENTO (CEE) N. 908/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) da ultimo n. 1676/85 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i

formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁶⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati con tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁶⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 aprile 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 000		6,36
0401 10 90 000		6,36
0401 20 11 100		6,36
0401 20 11 500		9,61
0401 20 19 100		6,36
0401 20 19 500		9,61
0401 20 91 100		12,65
0401 20 91 500		14,67
0401 20 99 100		12,65
0401 20 99 500		14,67
0401 30 11 100		18,72
0401 30 11 400		28,65
0401 30 11 700		42,84
0401 30 19 100		18,72
0401 30 19 400		28,65
0401 30 19 700		42,84
0401 30 31 100		50,94
0401 30 31 400		79,31
0401 30 31 700		87,41
0401 30 39 100		50,94
0401 30 39 400		79,31
0401 30 39 700		87,41
0401 30 91 100		99,57
0401 30 91 400		146,17
0401 30 91 700		170,49
0401 30 99 100		99,57
0401 30 99 400		146,17
0401 30 99 700		170,49
0402 10 11 000		70,00
0402 10 19 000		70,00
0402 10 91 000		0,7000
0402 10 99 000		0,7000
0402 21 11 200		70,00
0402 21 11 300		99,72
0402 21 11 500		106,00
0402 21 11 900		115,00
0402 21 17 000		70,00
0402 21 19 300		99,72
0402 21 19 500		106,00
0402 21 19 900		115,00
0402 21 91 100		115,96
0402 21 91 200		116,87
0402 21 91 300		118,53
0402 21 91 400		128,15
0402 21 91 500		131,43
0402 21 91 600		143,96
0402 21 91 700		151,51
0402 21 91 900		159,88
0402 21 99 100		115,96
0402 21 99 200		116,87
0402 21 99 300		118,53
0402 21 99 400		128,15
0402 21 99 500		131,43
0402 21 99 600		143,96
0402 21 99 700		151,51
0402 21 99 900		159,88

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 29 15 200		0,7000
0402 29 15 300		0,9972
0402 29 15 500		1,0600
0402 29 15 900		1,1500
0402 29 19 200		0,7000
0402 29 19 300		0,9972
0402 29 19 500		1,0600
0402 29 19 900		1,1500
0402 29 91 100		1,1596
0402 29 91 500		1,2815
0402 29 99 100		1,1596
0402 29 99 500		1,2815
0402 91 11 110		6,36
0402 91 11 120		12,65
0402 91 11 310		19,53
0402 91 11 350		24,42
0402 91 11 370		30,28
0402 91 19 110		6,36
0402 91 19 120		12,65
0402 91 19 310		19,53
0402 91 19 350		24,42
0402 91 19 370		30,28
0402 91 31 100		24,60
0402 91 31 300		35,78
0402 91 39 100		24,60
0402 91 39 300		35,78
0402 91 51 000		28,65
0402 91 59 000		28,65
0402 91 91 000		99,57
0402 91 99 000		99,57
0402 99 11 110		0,0636
0402 99 11 130		0,1265
0402 99 11 150		0,1967
0402 99 11 310		22,53
0402 99 11 330		27,52
0402 99 11 350		37,32
0402 99 19 110		0,0636
0402 99 19 130		0,1265
0402 99 19 150		0,1967
0402 99 19 310		22,53
0402 99 19 330		27,52
0402 99 19 350		37,32
0402 99 31 110		0,2663
0402 99 31 150		38,94
0402 99 31 300		0,5094
0402 99 31 500		0,8741
0402 99 39 110		0,2663
0402 99 39 150		38,94
0402 99 39 300		0,5094
0402 99 39 500		0,8741
0402 99 91 000		0,9957
0402 99 99 000		0,9957
0403 10 02 000		—
0403 10 04 200		—
0403 10 04 300		—
0403 10 04 500		—
0403 10 04 900		—
0403 10 06 000		—
0403 10 12 000		—
0403 10 14 200		—
0403 10 14 300		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0403 10 14 500		—
0403 10 14 900		—
0403 10 16 000		—
0403 10 22 100		6,36
0403 10 22 300		9,61
0403 10 24 000		12,65
0403 10 26 000		18,72
0403 10 32 100		0,0636
0403 10 32 300		0,0961
0403 10 34 000		0,1265
0403 10 36 000		0,1872
0403 90 11 000		70,00
0403 90 13 200		70,00
0403 90 13 300		99,72
0403 90 13 500		106,00
0403 90 13 900		115,00
0403 90 19 000		115,96
0403 90 31 000		0,7000
0403 90 33 200		0,7000
0403 90 33 300		0,9972
0403 90 33 500		1,0600
0403 90 33 900		1,1500
0403 90 39 000		1,1596
0403 90 51 100		6,36
0403 90 51 300		9,61
0403 90 53 000		12,65
0403 90 59 110		18,72
0403 90 59 140		28,65
0403 90 59 170		42,84
0403 90 59 310		50,94
0403 90 59 340		79,31
0403 90 59 370		87,41
0403 90 59 510		99,57
0403 90 59 540		146,17
0403 90 59 570		170,49
0403 90 61 100		0,0636
0403 90 61 300		0,0961
0403 90 63 000		0,1265
0403 90 69 000		0,1872
0404 90 11 100		70,00
0404 90 11 910		6,36
0404 90 11 950		19,53
0404 90 13 120		70,00
0404 90 13 130		99,72
0404 90 13 140		106,00
0404 90 13 150		115,00
0404 90 13 911		6,36
0404 90 13 913		12,65
0404 90 13 915		18,72
0404 90 13 917		28,65
0404 90 13 919		42,84
0404 90 13 931		19,53
0404 90 13 933		24,42
0404 90 13 935		30,28
0404 90 13 937		35,78
0404 90 13 939		37,44
0404 90 19 110		115,96
0404 90 19 115		116,87
0404 90 19 120		118,53
0404 90 19 130		128,15
0404 90 19 135		131,43

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 19 150		143,96
0404 90 19 160		151,51
0404 90 19 180		159,88
0404 90 19 900		—
0404 90 31 100		70,00
0404 90 31 910		6,36
0404 90 31 950		19,53
0404 90 33 120		70,00
0404 90 33 130		99,72
0404 90 33 140		106,00
0404 90 33 150		115,00
0404 90 33 911		6,36
0404 90 33 913		12,65
0404 90 33 915		18,72
0404 90 33 917		28,65
0404 90 33 919		42,84
0404 90 33 931		19,53
0404 90 33 933		24,42
0404 90 33 935		30,28
0404 90 33 937		35,78
0404 90 33 939		37,44
0404 90 39 110		115,96
0404 90 39 115		116,87
0404 90 39 120		118,53
0404 90 39 130		128,15
0404 90 39 150		131,43
0404 90 39 900		—
0404 90 51 100		0,7000
0404 90 51 910		0,0636
0404 90 51 950		22,53
0404 90 53 110		0,7000
0404 90 53 130		0,9972
0404 90 53 150		1,0600
0404 90 53 170		1,1500
0404 90 53 911		0,0636
0404 90 53 913		0,1265
0404 90 53 915		0,1872
0404 90 53 917		0,2865
0404 90 53 919		0,4284
0404 90 53 931		22,53
0404 90 53 933		27,52
0404 90 53 935		37,32
0404 90 53 937		38,94
0404 90 53 939		—
0404 90 59 130		1,1596
0404 90 59 150		1,2815
0404 90 59 930		0,6107
0404 90 59 950		0,8741
0404 90 59 990		0,9957
0404 90 91 100		0,7000
0404 90 91 910		0,0636
0404 90 91 950		22,53
0404 90 93 110		0,7000
0404 90 93 130		0,9972
0404 90 93 150		1,0600

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 93 170		1,1500
0404 90 93 911		0,0636
0404 90 93 913		0,1265
0404 90 93 915		0,1872
0404 90 93 917		0,2865
0404 90 93 919		0,4284
0404 90 93 931		22,53
0404 90 93 933		27,52
0404 90 93 935		37,32
0404 90 93 937		38,94
0404 90 93 939		—
0404 90 99 130		1,1596
0404 90 99 150		1,2815
0404 90 99 930		0,6107
0404 90 99 950		0,8741
0404 90 99 990		0,9957
0405 00 10 100		—
0405 00 10 200		128,54
0405 00 10 300		161,71
0405 00 10 500		165,85
0405 00 10 700	056	198,00 (**)
	...	170,00
0405 00 90 100		170,00
0405 00 90 900		220,00
0406 10 10 000		—
0406 10 90 000		—
0406 20 90 100		—
0406 20 90 913	028	—
	032	—
	400	87,74
	404	—
	...	84,94
0406 20 90 915	028	—
	032	—
	400	116,99
	404	—
	...	113,25
0406 20 90 917	028	—
	032	—
	400	124,30
	404	—
	...	120,33
0406 20 90 919	028	—
	032	—
	400	138,92
	404	—
	...	134,49
0406 20 90 990		—
0406 30 10 100		—
0406 30 10 150	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 200	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 250	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 350	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 400	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 450	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 500		—
0406 30 10 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 600	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42
0406 30 10 650	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 750	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 800	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 900		—
0406 30 31 100		—
0406 30 31 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83
0406 30 31 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 710	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 730	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 910	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 100		—
0406 30 39 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68
0406 30 39 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	***	103,95
0406 30 39 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	***	103,95
0406 30 39 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	***	126,87
0406 30 90 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	***	126,87
0406 40 00 100		—
0406 40 00 900	028	—
	032	—
	038	—
	400	120,00
	404	—
	***	126,51
0406 90 13 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	***	159,34
0406 90 15 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	***	159,34
0406 90 15 900		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 17 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 17 900		—
0406 90 21 100		—
0406 90 21 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	732	139,68
...	151,68	
0406 90 23 100		—
0406 90 23 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 25 100		—
0406 90 25 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 27 100		—
0406 90 27 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 31 111		—
0406 90 31 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 31 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 31 159		—
0406 90 31 900		—
0406 90 33 111		—
0406 90 33 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 159		—
0406 90 33 911		—
0406 90 33 919	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 951	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 959		—
0406 90 35 110		—
0406 90 35 190	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
...	158,54	

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 35 910		—
0406 90 35 990	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 61 000	028	—
	032	—
	036	90,00
	400	190,00
	404	140,00
	...	185,00
0406 90 63 100	028	—
	032	—
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
	...	212,12
0406 90 63 900	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 100		—
0406 90 69 910	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 990		—
0406 90 71 100		—
0406 90 71 930	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 71 950	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 71 970	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 71 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 71 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 71 999		—
0406 90 73 100		—
0406 90 73 900	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	120,00
	...	151,00
0406 90 75 100		—
0406 90 75 900	028	—
	032	—
	036	—
	400	65,00
	404	—
	...	125,96
0406 90 77 100	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	58,77
	404	—
	...	110,79

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 77 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 77 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	75,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 79 100		—
0406 90 79 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 81 100		—
0406 90 81 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 83 100		—
0406 90 83 910		—
0406 90 83 950	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 83 990	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 85 100		—
0406 90 85 910	028	—
	032	—
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 85 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 85 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 85 999		—
0406 90 89 100	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49
0406 90 89 200	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 89 300	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 89 910		—
0406 90 89 951	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	151,00
0406 90 89 959	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
...	130,00	

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 89 971	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 89 972	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 89 979	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 89 990		—
0406 90 91 100		—
0406 90 91 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	21,46
	404	—
	...	21,06
0406 90 91 510	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	37,62
	404	—
	...	35,97
0406 90 91 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	45,81
	404	—
	...	43,62
0406 90 91 900		—
0406 90 93 000		—
0406 90 97 000		—
0406 90 99 000		—
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		—
2309 10 15 300		—
2309 10 15 400		—
2309 10 15 500		—
2309 10 15 700		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		—
2309 10 19 300		—
2309 10 19 400		—
2309 10 19 500		—
2309 10 19 600		—
2309 10 19 700		—
2309 10 19 800		—
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		21,00
2309 10 70 200		28,00
2309 10 70 300		35,00
2309 10 70 500		42,00
2309 10 70 600		49,00
2309 10 70 700		56,00
2309 10 70 800		61,60
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		—
2309 90 35 300		—
2309 90 35 400		—
2309 90 35 500		—
2309 90 35 700		—
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—
2309 90 39 200		—
2309 90 39 300		—
2309 90 39 400		—
2309 90 39 500		—
2309 90 39 600		—
2309 90 39 700		—
2309 90 39 800		—
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		21,00
2309 90 70 200		28,00
2309 90 70 300		35,00
2309 90 70 500		42,00
2309 90 70 600		49,00
2309 90 70 700		56,00
2309 90 70 800		61,60
2309 90 70 900		—

(¹) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 91/91 della Commissione (GU n. 11 del 16. 1. 1991, pag. 5).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(²) Tale importo non si applica al burro esportato conformemente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3775/90 della Commissione (GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 2), al quale si applica la restituzione fissata per le altre destinazioni.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 909/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3608/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 872/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3608/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 aprile 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 68.⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1991, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 aprile 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	39,05 (1)
1701 11 90	39,05 (1)
1701 12 10	39,05 (1)
1701 12 90	39,05 (1)
1701 91 00	43,35
1701 99 10	43,35
1701 99 90	43,35 (2)

(1) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

(2) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 910/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1991

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Brasile e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio⁽⁵⁾, ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti a determinate condizioni;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che, alla luce del fabbisogno di approvvigionamento del Brasile è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85, destinate ad essere esportate a destinazione di detto paese;

considerando che, date le capacità portuali relativamente limitate del Brasile, occorre prorogare di un mese il termine per la presa in consegna delle scorte di intervento; che, data l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare;

considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipola-

zioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 625/91⁽⁷⁾;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84; che lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova scritta che le carni sono state prese in consegna, in loco, dall'ente « Companhia Nacional de Abastecimento (CNA) » che opera per conto del governo brasiliano;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 879/91⁽⁹⁾; che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

— 20 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° marzo 1991;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 68 del 15. 3. 1991, pag. 29.

⁽⁸⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1991, pag. 28.

- 10 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° marzo 1991;
- 60 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1° marzo 1991;
- 10 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° marzo 1991.

2. Tali carni devono essere importate in Brasile.

3. Le carni di cui al paragrafo 1 sono state acquistate all'intervento ai sensi del regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione ⁽¹⁾.

4. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione ⁽²⁾. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

5. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

6. Le offerte sono valide solo se:

- riguardano un quantitativo minimo globale di 20 000 t in peso del prodotto;
- si compongono per l'80 % di carni con osso e per il 20 % di carni disossate, calcolate in peso del prodotto;
- vertono su un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, per l'intero quantitativo di carni con osso indicato nell'offerta;
- per quanto riguarda le carni disossate, le offerte vertono su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato II, secondo la ripartizione ivi indicata e recano un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta.

7. Per soddisfare i requisiti previsti al paragrafo 6, l'operatore ha la facoltà di presentare offerte parziali relative alla carne con osso in vari Stati membri; in tal caso, tutte le offerte devono recare lo stesso prezzo espresso in ecu.

Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telex alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (telex 220 37 B AGREC).

8. Il maggiore offerente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽³⁾ è l'offerente che offre il prezzo medio con la ponderazione più elevata.

9. Gli organismi d'intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver verificato, in collaborazione con i servizi della Commissione, l'osservanza delle condizioni previste ai paragrafi 6, 7 e 8.

10. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 18 aprile 1991.

11. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.

Articolo 2

1. In deroga al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84 il termine di presa in consegna ivi definito è portato a tre mesi.

2. L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di:

- 300 ECU/100 kg di carni con osso,
- 500 ECU/100 kg di carni disossate.

3. Lo svincolo della cauzione di cui al paragrafo 2 è subordinato alla presentazione, nei dodici mesi successivi all'accettazione della dichiarazione di esportazione, delle prove di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione nonché di un attestato della « Companhia Nacional de Abastecimento (CNA) » ⁽⁴⁾ che certifica di aver preso in consegna i prodotti.

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

⁽³⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ SGAS Quadra 901, Lote 69, 3° Andar, Brasília-DF (tel. 226 8228, 226 8653, 226 8926).

Articolo 4

Nell'allegato, parte I, « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte di intervento », del regolamento (CEE) n. 569/88 sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce:

- « 86. Regolamento (CEE) n. 910/91 della Commissione, dell'11 aprile 1991, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento

(CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate in Brasile ⁽⁸⁶⁾.

⁽⁸⁶⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1991, pag. 45 ».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Minimum prices expressed in ecus per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
Ireland	— Boneless cuts from : Category C, classes U, R and O	20 000	700 ⁽¹⁾
Italia	— Quarti anteriori, provenienti dai : Categoria A, classi U, R e O	5 000	485
	— Quarti posteriori, provenienti dai : Categoria A, classi U, R e O	5 000	485
Deutschland	— Vorderviertel, stammend von : Kategorien A/C, Klasse U, R und O	30 000	485
	— Hinterviertel, stammend von : Kategorien A/C, Klasse U, R und O	30 000	485
France	— Quartiers avant : catégorie A/C, classes U, R et O	5 000	485
	— Quartiers arrière : catégorie A/C, classes U, R et O	5 000	485

(¹) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo II.

(¹) Minimumspris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag II.

(¹) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemäß der in Anhang II angegebenen Zusammensetzung.

(¹) Ελάχιστη τιμή ανά τόνο προϊόντος σύμφωνα με την κατανομή που αναφέρεται στο παράρτημα II.

(¹) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex II.

(¹) Prix minimum par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe II.

(¹) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato II.

(¹) Minimumprijs per ton produkt volgens de in bijlage II aangegeven verdeling.

(¹) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartição indicada no anexo II.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II.

Répartition du lot visé à l'article 1^{er} paragraphe 5 quatrième tiret
Distribución del lote contemplado en el cuarto guión del apartado 5 del artículo 1
Repertição do lote referido no n.º 5, quarto travessão, do artigo 1.º
Κατανομή της παρτίδας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 τέταρτη περίπτωση
Fordeling af det i artikel 1, stk. 5, fjerde led, omhandlede parti
Verdeling van de in artikel 1, lid 5, vierde streepje, bedoelde partij
Repartition of the lot meant in the fourth subparagraph of Article 1 (5)
Zusammensetzung der in Artikel 1 Absatz 5 vierter Gedankenstrich genannten Partie
Composizione della partita di cui all'articolo 5, quarto trattino

<i>Cuts</i>	<i>Weight percentage</i>
<i>Teilstücke</i>	<i>Gewichtsanteile</i>
<i>Tagli</i>	<i>Percentage del peso</i>
<i>Deelstukken</i>	<i>% van het totaalgewicht</i>
<i>Udskæringer</i>	<i>Vægtprocent</i>
<i>Τεμάχια</i>	<i>Ποσοστό του βάρους</i>
<i>Cortes</i>	<i>Percentagem do peso</i>
<i>Cortes</i>	<i>Porcentaje en pesa</i>
<i>Découpes</i>	<i>Pourcentage du poids</i>
Striploins	5,5
Insides	9,1
Outsides	8,6
Knuckles	5,4
Rumps	5,8
Briskets	7,9
Forequarters	30,2
Shins/shanks	6,6
Plates/flanks	20,9
Total lot	
Partie insgesamt	
Totale della partita	
Totale partij	
Vareparti	100,0 %
Vareparti i alt	
Σύνολο παρτίδας	
Lote total	
Lote total	
Lot total	

*ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III
— ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρέμβασης — Adresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

IRELAND: Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118

ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 47 49 91
Telex 61 30 03

DEUTSCHLAND: Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (069) 1 56 40, App. 772/773
Telex: 04 11 56

FRANCE: Ofival
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
(tél.: 45 38 84 00; télex: 26 06 43).

REGOLAMENTO (CEE) N. 911/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1991

che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di pomodori originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 802/91 della Commissione, del 28 marzo 1991, che fissa, per la campagna 1991, i prezzi di riferimento dei pomodori⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 197,27 ECU per 100 kg netti per il mese di aprile 1991;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa, commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno

moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, primo trattino, lettera a), dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 802/91;

considerando che per i pomodori turchi il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto, per due giorni di mercato consecutivi, ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti pomodori;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84⁽⁷⁾, la Commissione istituisce una tassa compensativa all'importazione di pomodori originari della Turchia, essa ripristina simultaneamente il dazio doganale convenzionale per tali prodotti; che, di conseguenza, occorre ripristinare l'aliquota del dazio doganale per detti pomodori all'11 %, con un minimo di riscossione di 2 ECU per 100 kg netti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È percepita all'importazione di pomodori (codice NC 0702 00) originari della Turchia, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 65,70 ECU per 100 kg netti.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 33.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 3.⁽⁷⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

2. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione di questi prodotti è fissata all'11 %, con un minimo di riscossione di 2 ECU per 100 kg netti fino al 14 maggio 1991 e al 18 %, con un minimo di riscossione di 3,5 ECU per 100 kg netti a decorrere dal 15 maggio 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 912/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 aprile 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 000	—	—
1006 20 13 000	01	197,94
1006 20 15 000	01	197,94
1006 20 17 000	—	—
1006 20 92 000	—	—
1006 20 94 000	01	197,94
1006 20 96 000	01	197,94
1006 20 98 000	—	—
1006 30 21 000	—	—
1006 30 23 000	01	197,94
1006 30 25 000	01	197,94
1006 30 27 000	—	—
1006 30 42 000	—	—
1006 30 44 000	01	197,94
1006 30 46 000	01	197,94
1006 30 48 000	—	—
1006 30 61 000	—	—
1006 30 63 100	01	247,43
	05	253,43
	06	258,43
	09	253,43
	12	258,43
	13	247,43
1006 30 63 900	01	247,43
	13	247,43
1006 30 65 100	01	247,43
	05	253,43
	06	258,43
	09	253,43
	12	258,43
	13	247,43
1006 30 65 900	01	247,43
	13	247,43
1006 30 67 100	—	—
1006 30 67 900	—	—
1006 30 92 000	—	—

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 30 94 100	01	247,43
	05	253,43
	06	258,43
	09	253,43
	12	258,43
	13	247,43
1006 30 94 900	01	247,43
	13	247,43
1006 30 96 100	01	247,43
	05	253,43
	06	258,43
	09	253,43
	12	258,43
	13	247,43
1006 30 96 900	01	247,43
	13	247,43
1006 30 98 100	—	—
1006 30 98 900	—	—
1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 03 la zona I,
- 04 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della zona I,
- 05 le zone I, II, III e IV,
- 06 le zone IV a), IV b), V a), VII c) e VIII a esclusione del Suriname, della Guiana e del Madagascar,
- 07 la zona IV b),
- 08 la zona VI,
- 09 le isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 10 la zona V a),
- 11 la zona VII c),
- 12 il Canada,
- 13 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1),
- 14 la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar,
- 15 la zona I, la zona II, la zona III, la zona IV, la zona V, la zona VI e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 10).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 1991

per la restituzione al Portogallo delle entrate provenienti dagli importi compensativi « adesione » applicati alle importazioni di frumento tenero dagli altri Stati membri

(91/183/CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione di Spagna e Portogallo, in particolare l'articolo 372, terzo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando che le trasformazioni strutturali dell'agricoltura portoghese durante la prima tappa di adesione sono state finanziate in gran parte con i prelievi sui cereali, ai sensi degli articoli 270 e 277 dell'atto di adesione;

considerando che, conformemente all'articolo 372, secondo comma dell'atto di adesione, i prelievi e gli importi compensativi « adesione » (ICA) vengono assegnati al bilancio comunitario a decorrere dalla seconda tappa,

benché una serie di necessarie spese di adeguamento continuino a essere coperte dal bilancio nazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 372, terzo comma dell'atto di adesione, una restituzione al Portogallo delle entrate provenienti dagli importi compensativi « adesione » applicati da quel paese alle importazioni di frumento tenero (codici NC 1001 90 91 e 99) dagli altri Stati membri potrebbe alleviare gli oneri finanziari che gravano sul bilancio nazionale ed agevolare in tal modo il proseguimento degli adeguamenti necessari nel settore dei cereali;

considerando che conviene limitare tale restituzione alle quantità che coprono i fabbisogni tradizionali del consumo nazionale di frumento tenero (codici NC 1001 90 91 e 99) e che è necessario al tempo stesso definire le modalità della restituzione;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 ⁽⁴⁾ stabilisce che ogni Stato membro accredita le risorse proprie sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato; che occorre prevedere le necessarie disposizioni per consentire al Portogallo di non accreditare gli importi compensativi « adesione » applicati alle importazioni di frumento tenero dagli altri Stati membri;

considerando che è necessario un dispositivo di controllo delle modalità della restituzione,

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

⁽²⁾ Parere resol il 22 febbraio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 21 febbraio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli importi compensativi « adesione », applicati dal Portogallo a partire dal 1° gennaio 1991 fino al 31 dicembre 1992 alle importazioni di frumento tenero (codici NC 1001 90 91 e 99) dagli altri Stati membri, vengono restituiti al Portogallo per una quantità massima di 400 000 tonnellate annue delle importazioni destinate al consumo nazionale, secondo le modalità di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Il Portogallo accredita sul conto di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 88/376/CEE, Euratom, previa deduzione degli importi compensativi « adesione » applicati alle importazioni di frumento tenero, nella quantità determinata all'articolo 1.

Articolo 3

Il Portogallo informa la Commissione delle misure prese per assicurare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1.

Il Portogallo informa la Commissione, mediante opportune annotazioni nell'estratto mensile previsto all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, di tutti gli elementi di calcolo della deduzione di cui all'articolo 2.

Articolo 4

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER

COMMISSIONE

TREDICESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1991

che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(91/184/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/121/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, sulla base delle informazioni disponibili, alcuni coloranti, alcune sostanze e alcuni conservanti autorizzati provvisoriamente possono essere definitivamente ammessi mentre altri debbono essere definitivamente vietati o essere ancora ammessi solo per un periodo determinato;

considerando che, ai fini della tutela della salute pubblica, occorre vietare l'impiego della lidocaina e del tiomersale;

considerando che, sulla base dei risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche, l'impiego del fluoruro di magnesio può essere ammesso nei prodotti cosmetici con determinate limitazioni e a determinate condizioni e con l'obbligo di riportare sull'etichetta alcune avvertenze allo scopo di tutelare la salute umana;

considerando che, sulla base dei risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche, può essere ammesso fino al 31 dicembre 1992 nei prodotti cosmetici, con talune limitazioni e a talune condizioni, l'impiego della 7-etilbicycloossazolidina come conservante e dell'acido 3-3'-(1,4-fenilendimetilidin) bis [7,7-dimetil-2-osso-biciclo-(2,2,1) eptan]-1-metansolfonico e dei suoi sali come filtro ultravioletto;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata nel modo seguente:

1) nell'allegato II:

- a) al numero 221, i termini: « nell'allegato V e nell'allegato VI, parte prima » sono sostituite dai termini « nell'allegato VI, parte prima »;

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU n. L 71 del 17. 3. 1990, pag. 40.

b) vengono aggiunti i numeri seguenti :

- 395. idrossi-8-chinolina e il suo solfato, ad eccezione delle utilizzazioni previste al numero 51 dell'allegato III, prima parte ;
- 396. 2,2' ditiobispiridin-1,1'- diossido (prodotto di addizione con il solfato triidrato di magnesio)-(pirtione disolfuro + solfato di magnesio) ;
- 397. il colorante CI 12075, suoi lacche, pigmenti e sali ;
- 398. il colorante CI 45170 e CI 45170 :1 ;
- 399. lidocaina. »

2) Viene aggiunto all'allegato III, prima parte, il numero d'ordine 56 :

a	b	c	d	e	f
• 56	Fluoruro di magnesio	Prodotti per l'igiene della bocca	0,15 % calcolato in fluoro. In caso di miscela con altri composti fluorati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima in fluoro resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoruro di magnesio »

3) All'allegato III, seconda parte :

- a) i numeri d'ordine 1 e 4 sono soppressi ;
- b) la data del 31 dicembre 1990 che figura nella colonna « Autorizzato fino al » è sostituita da quella del 31 dicembre 1991 per il seguente numero :
2. 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio).

4) All'allegato IV, prima parte, i numeri 12075, 15585, 45170 e 45170 :1 sono soppressi.

5) All'allegato IV, seconda parte,

- a) la data del 31 dicembre 1990 che figura nella colonna « Autorizzato fino al » è sostituita da quella del 31 dicembre 1991 per i numeri 26100 e 73900 ;
- b) è aggiunto il seguente colorante :

• Numero colour index o denominazione	Colorazione	Campo di applicazione				Altre limitazioni o prescrizioni	Autorizzato fino al
		1	2	3	4		
15 585 (*)	rosso		×			3 % massimo nei prodotti destinati ad entrare in contatto con le mucose	31. 12. 1991

(*) Sono autorizzati anche le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, non solubili, di questi coloranti. Essi debbono soddisfare al test d'insolubilità che sarà determinato secondo la procedura prevista all'articolo 8. »

6) All'allegato V sono soppressi i numeri d'ordine 7 e 8.

7) All'allegato VI, prima parte, sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine :

a	b	c	d	e
• 44	Bromuro e cloruro di alchil-(C12-C22)-trimetilammonio (*)	0,1 %		
45	4,4-dimetil-1,3-ossazolidina	0,1 %	Il ph del prodotto finito non deve essere inferiore a 6 »	
46	N-(idrossimetil)-N-(1,3 di idrossimetil 2,5 dioxo-4-imidazolidinil)-N'-(idrossimetil) urea	0,5 %		

8) All'allegato VI, seconda parte,

a) la data del 31 dicembre 1990 contenuta nella colonna [f] è sostituita da quella del 31 dicembre 1991 per le sostanze seguenti :

2. etere p-clorofenilglicerico (clorfenesina),
15. cloruro di disobutilfenossietetil-dimetil-benzil-ammonio (*),
16. cloruro, bromuro, saccarinato di alchil (C8-C18) dimetilbenzilammonio (*),
20. 1,6-di (4-amidinofenossi)-n-esano (esamidina) e suoi sali (compreso l'isetionato e il p-idrossibenzoato) (*),
21. benzilformale,
27. cloridrato di decilossi-3-idrossi-2 amino-1 propano [Decominol (DCI)];

b) i numeri d'ordine 4, 6 e 17 sono soppressi ;

c) è aggiunto il numero d'ordine seguente :

a	b	c	d	e	f
• 28	7-Etilbiccloossazolidina	0,3 %	Vietato nei prodotti per l'igiene della bocca e nei prodotti destinati alle mucose		31. 12. 1992 •

9) All'allegato VII, prima parte, è aggiunto il seguente numero d'ordine :

a	b	c	d	e
• 7	Acido 3,3'-(1,4 fenilendimetilidin) bis [7,7-dimetil-2-osso-biciclo-(2,2,1) eptan] -1-metalsolfonico e suoi sali	10 % (espresso in acido)	Vietato negli aerosol (spray) •	

Articolo 2

1. Fatte salve le date di ammissione di cui all'articolo 1, punto 3, lettera b), punto 5 e punto 8, lettere a) e c), gli Stati membri adottano le misure necessarie perché, a decorrere dal 1° gennaio 1992, per le sostanze di cui all'articolo 1, punto 1, e a decorrere dal 1° gennaio 1993 per le sostanze di cui all'articolo 1, punti da 2 a 9, né i produttori, né gli importatori stabiliti nella Comunità mettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché non possano più essere venduti né ceduti al consumatore finale, dopo il 31 dicembre 1992, i prodotti di cui al paragrafo 1, contenenti le sostanze specificate all'articolo 1, punto 1 e, dopo il 31 dicembre 1994, quelli contenenti le sostanze specificate all'articolo 1, punti da 2 a 9 se questi prodotti non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1991, essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento al momento della loro comunicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1991.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1991

che modifica la decisione 86/414/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti dell'Argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità

(91/185/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/69/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'elenco degli stabilimenti dell'Argentina dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità è stato stabilito inizialmente con decisione 86/414/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 91/92/CEE⁽⁴⁾;

considerando che, da una nuova ispezione sul posto effettuata dalla Commissione, è emerso che in uno stabilimento per la lavorazione di prodotti a base di carne il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 86/414/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 37.

(3) GU n. L 237 del 23. 8. 1986, pag. 36.

(4) GU n. L 50 del 23. 2. 1991, pag. 25.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI A BASE DI CARNI SONO AUTORIZZATE

Numero d'autorizzazione	Stabilimento «Frigorifico»	Indirizzo
13	Swift Armour SA Argentina	Rosario, Santa Fe
16	Regional Santa Elena SA	Santa Elena, Entre Ríos
89	Carcarana SACI	Carcarana, Santa Fe
239	Maciel	Maciel, Santa Fe
249	Industrias Nelson SACIA	Nelson, Santa Fe
1067	Mirab SA	Pilar, Buenos Aires
1311	Frymat SAICFA	Santa Fe, Santa Fe
1352	Meatex SA	Alejandro Korn, Buenos Aires
1383	Barreca Hermanos	Vivoratá, Buenos Aires
1399	FRÍA SAIC	Casilda, Santa Fe
1822	Meatex SA	Villa Ballester, Buenos Aires
1921	San Telmo SACIAFIF	Mar del Plata, Buenos Aires
1930	Vizental y Cía SACIA	San José, Entre Ríos
1964	Casasa SA	Dolores, Buenos Aires
2052	Antártico SAIC	González Catán, Buenos Aires
2067	Cía elaboradora de productos animales SA (CEPA)	Pontevedra, Buenos Aires
2612	Nutryte SA	Pilar, Buenos Aires